



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONTAGNA	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VIVARELLI	MARIA GRAZIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	IANDOLO	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1116/2018
depositato il 07/02/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 12175/2017 Sez:24 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di NAPOLI

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI

contro:
CAMERA DI COMMERCIO NAPOLI
VIA SANT'ASPRENO 2 80100

difeso da:

contro:

contro:

proposto dall'appellante:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - NAPOLI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1116/2018

UDIENZA DEL

23/10/2018 ore 10:30

N°

929/01/18

PRONUNCIATA IL:

23/10/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/10/2018
Il Segretario



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1116/2018

UDIENZA DEL

23/10/2018 ore 10:30

(segue)

difeso da:

MELILLO ANTONIO

TRV MICHELE PIETRAVALLE 11 80131 NAPOLI NA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01071201200650135590000 IRPEF-ALTRO 2008

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120040063432237000 TAS.AUTOMOBILI 1998

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0712004040126124244000 TARSU/TIA 2003

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120050371396965000 TARSU/TIA 2004

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120070036805571001 DIR.ANNUO CCIAA 2002

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080030842941001 DIR.ANNUO CCIAA 2003

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080137863301000 REGISTRO 2004

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120090021486636000 TARSU/TIA 2008

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120090182339217000 IRPEF-ALTRO 2003

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071230010089927709000 IRPEF-ALTRO 2007

AVVISO DI INTIMAZIONE n° 071201690324668490000 TRIB.ERARIALI

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07120070109209210000 IRPEF-ALTRO 2003



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale Campania di Napoli – ritualmente notificato al contribuente – l’Agenzia delle Entrate Riscossione impugna la sentenza n. 12175/24/2017 depositata il 13.07.2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la quale, oltre alla dichiarata cessata materia del contendere nei confronti di alcune cartelle impugnate e poi sgravate, è stato in parte accolto il ricorso avverso l’intimazione di pagamento n. 07120169032466849000, notificata il 19.10.2016 ed alcune cartelle di pagamento connesse.

Risulta in fatto che:

- il contribuente presentava ricorso presso la CTP di Napoli avverso l’intimazione di pagamento n. 07120169032466849000, notificata il 19.10.2016 e le 19 connesse cartelle di pagamento connesse.
- con sentenza n. 12175/24/2017 depositata il 13.07.2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso –con compensazione delle spese di lite - sul presupposto, per alcune cartelle, dell’accertata prescrizione del credito tributario maturata nel periodo successivo alla notifica delle cartelle di pagamento e non interrotta dalla tardiva notifica dell’intimazione di pagamento, avvenuta oltre gli ordinari termini di prescrizione di ciascun tributo (in alcuni casi decennale – come per i tributi erariali - ed in altri casi - come i tributi locali - quinquennale); per altre cartelle sul presupposto della maturata prescrizione a causa della nullità della notifica avvenuta secondo le forme dell’irreperibile assoluto e non di quello relativo, in mancanza dei relativi presupposti e, pertanto, senza invio dell’obbligatoria raccomandata informativa;
- si è costituita la CCIAA di Napoli insistendo per l’accoglimento dell’appello con riguardo alla cartella avente ad oggetto il tributo di sua spettanza;
- l’Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha chiesto l’accoglimento dell’appello;
- non si è costituito il contribuente.

Nella seduta del 23.10.2018 il Collegio, sentito il Relatore in Camera di Consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è in parte fondato.

Per quanto riguarda il primo gruppo di cartelle (nn. finali 2237, 4244, 6965), correttamente i giudici di primo grado hanno argomentato considerando che i termini di prescrizione propri di ciascun tributo riprendono a decorrere in seguito alla notifica della cartella di pagamento.

Infatti, tra le tante, la Cass. civ. Ord., 31-08-2018, n. 21505 ha affermato il noto principio per cui *“In tema di riscossione delle imposte, la mancata opposizione alla cartella di pagamento determina esclusivamente l'irretrattabilità del credito e non anche la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale”*. Ne deriva che dalla notifica della cartella ricomincia a decorrere il termine di prescrizione ordinario, proprio di ciascun tributo secondo la rispettiva disciplina, che – come correttamente verificato dai giudici di primo grado – risulta essersi consumato prima del nuovo atto interruttivo rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 07120169032466849000, notificata il 19.10.2016. Sul punto, l'appello è infondato.

Per quanto riguarda il secondo gruppo di cartelle sostengono i giudici di primo grado che sia maturata la prescrizione a causa della nullità della notifica avvenuta secondo le forme dell'irreperibile assoluto e non di quello relativo, in mancanza dei relativi presupposti.

Evidenziano i giudici di primo grado che non risultano documentate effettive ricerche circa l'irreperibilità del contribuente nel domicilio fiscale che potessero giustificare la procedura di notifica prescelta (ex art. 140 cpc).

Nel grado di appello, tuttavia, l'Ufficio ha depositato agli atti di causa nota del 24.09.2009 di accoglimento di istanza di rateazione presentata dal contribuente in data 11.11.2008 dalla quale risulta che lo stesso era a conoscenza delle cartelle nn. finali 5571, 9210, 2941, 3301. Come riconosciuto da Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 18/06/2018, n. 16098 a mente della quale *“L'avvio del piano di rateizzazione con l'agente della riscossione costituisce indice del riconoscimento del debito e, pertanto, corrisponde ad atto interruttivo della prescrizione, risultando - tale fatto - incompatibile con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche”*.

Pertanto, se è vero che di per sé in materia tributaria non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.

Conseguentemente, per quanto riguarda le cartelle sopra indicate ed inerenti rispettivamente:

- cartella n. 5571: il diritto annuale della camera di commercio anno 2002 (prescrizione decennale);



- cartella n. 9210: Irpef 2003 (prescrizione decennale);
- cartella n. 2941: il diritto annuale della camera di commercio anno 2003 (prescrizione decennale);
- cartella n. 3301: imposta di registro anno 2004 (prescrizione decennale);

la prescrizione non può dirsi maturata in quanto il termine risulta interrotto e l'appello deve essere sul punto accolto.

Inoltre, ha depositato atto di intimazione n. finale 5417 notificato correttamente in data 30.1.2016 con invio di raccomandata informativa in data 02.02.2016 che risulta interruttivo della prescrizione con riferimento alle cartelle nn. finali:

- 39217 per Irpef 2003 (prescrizione decennale);
- 6636 per Tarsu 2008 (prescrizione quinquennale);

per queste cartelle la prescrizione si era già maturata.

- 4853 per Irpef 2009 (prescrizione decennale);
- 5616 per Irpef 2010 (prescrizione decennale);
- 4648 per Irpef 2010 (prescrizione decennale);

per queste cartelle è stata interrotta la prescrizione e l'appello deve essere sul punto accolto.

Infine, deposita l'Ufficio atto di intimazione n. finale 4108 notificato il 19.10.2015 ed avente ad oggetto la cartella n. finale 7789 (Irpef 2006). Tuttavia, risulta che l'atto non sia stato correttamente notificato in quanto manca una pertinente raccomandata informativa, doverosa nella fattispecie, essendo la notifica avvenuta nelle mani del portiere. Deve tuttavia evidenziarsi che la prescrizione non può dirsi compiuta trattandosi di tributo Irpef 2006 il cui termine di prescrizione decennale risulta interrotto dall'intimazione di pagamento qui impugnata e notificata il 19.10.2016. Pertanto, non può dirsi compiuta la prescrizione e l'appello deve essere sul punto accolto.

Conclusivamente, l'appello deve essere accolto parzialmente nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Nulla spese.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in motivazione. Nulla spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2018. - 26/10/18



COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI

L'estensore
Maria Grazia Vivarelli

SEZIONE N. 1
Udienza del 23 ottobre 2018
R.G.A. n. 1116/18

Il Presidente
Alfredo Montagna